



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

Tel. (+39)0833266862 - Fax (+39)0833264023 - email cpgallipoli@mit.gov.it

ORDINANZA N. 11/2014

**DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA
DEL PESCE SPADA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli;

- VISTO** il Decreto legislativo n.4 del 9/01/2012 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 96/10;
- VISTO** il D.P.R. n. 1639/68 recante il Regolamento per l'esecuzione della L. n. 963/65 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il D.M. 6/12/2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1967/06 del Consiglio del 21/12/2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1984/03 del Consiglio del 08/04/03 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al tonno rosso, al pesce spada ed al tonno obeso;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1224/09 del 20/11/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** la Circolare prot. n°423 del 28/02/13 del MIPAAF che disciplina la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 11-03 recante "Misure di gestione per il pesce spada nell'ambito dell' ICCAT";
- VISTO** il Decreto direttoriale del MIPAAF del 13.01.2014 che individua i periodi di interruzione temporanea della pesca del pesce spada;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'art. 97 del D.P.R. n° 1639/68;
- RITENUTO NECESSARIO:** emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa, sbarco e trasbordo del pesce spada per le unità da diporto che effettuano tale tipo di attività nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli;

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

Pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Pesca ricreativa: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Articolo 2

(Nulla Osta per la pesca sportiva/ricreativa)

1. I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) mediante unità da diporto, devono presentare, a seconda della giurisdizione in cui ricade il porto di stanza dell'unità da utilizzare, apposita dichiarazione, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli o all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

2. La sopracitata dichiarazione (secondo il modello in allegato 1 al presente Regolamento) deve essere presentata, in duplice copia e in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, con allegata una fotocopia dei documenti dell'unità da diporto e, in particolare, contenente i seguenti dati :

- numero ed ufficio di iscrizione, se imbarcazione o nave da diporto;
- matricole dei motori (se natante senza marcatura CE), ovvero identificativo dello scafo "C.I.N." (se natante con marcatura CE), con allegata fotocopia delle caratteristiche tecniche ricavate dal Manuale del Proprietario (completa di numero C.I.N.);
- fotocopia autenticata (ai sensi del D.P.R n°445/2000 e succ. mod.) della polizza di assicurazione del motore dell'unità;
- fotocopia del documento d'identità del proprietario/armatore/utilizzatore che presenta la dichiarazione.

3. L' Autorità Marittima, ricevuta la predetta dichiarazione, appone il proprio "Nulla Osta", che ha validità triennale dalla data di rilascio, con esclusione dei periodi di interruzione temporanea stabiliti con specifico Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed indicati al successivo articolo 3.

4. L'unità, a seguito della dichiarazione, può essere impiegata per lo svolgimento delle attività in questione in tutte le zone di mare soggette alla sovranità nazionale.

5. La dichiarazione munita di "Nulla Osta" rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada è valida anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

6. La dichiarazione munita di "Nulla Osta", rilasciata per unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessario, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

7. La dichiarazione munita di "Nulla Osta" deve essere conservata tra i documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

Articolo 3

(Periodi di divieto della pesca del pesce spada)

1. È vietata la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada dal 01 Marzo 2014 (incluso) al 31 Marzo 2014 (incluso) e dal 01 Ottobre 2014 (incluso) al 30 Novembre 2014 (incluso).

Art. 4

(Quantitativo massimo pescabile)

1. Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per ciascuna unità autorizzata. Non sono consentite più battute di pesca nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

Art. 5

(Taglia minima)

1. La taglia minima, per esemplari non muniti di rostro (spada), è fissata in 10 Kg. o 90 cm. (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda – A), ovvero per gli esemplari muniti di rostro (spada), in 140 cm. (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale – B) come indicato nell' allegato 3 alla presente ordinanza.

Art. 6

(Obblighi connessi alla cattura del pesce spada)

1. È fatto obbligo per i proprietari e/o Comandanti di unità da diporto che, nell'ambito dell'attività di pesca sportiva o ricreativa, catturino un esemplare di pesce spada, di comunicare prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, telefono, fax, e-mail, ecc....) i dati sulla cattura effettuata (posizione di cattura, taglia e peso), il tempo stimato di arrivo in porto ed i dati identificativi dell'unità da diporto del conducente dell'unità, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

2. Gli esemplari di pesce spada catturati dovranno essere sbarcati esclusivamente nei porti di Gallipoli, Tricase, Ugento, Leuca, Porto Cesareo, Otranto, San Foca, San Cataldo e Castro.

3. Il pesce spada detenuto e sbarcato deve essere obbligatoriamente in forma intera e non frazionato al fine di permettere alle Autorità competenti la verifica del rispetto della taglia minima.

4. Entro e non oltre le 24h dalla comunicazione preventiva, il pescatore ricreativo/sportivo che ha sbarcato l'esemplare negli approdi sopra menzionati, ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura secondo il modello in allegato 2 alla presente ordinanza.

5. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

6. Gli attrezzi da pesca consentiti e le relative limitazioni per la pesca del pesce spada sono quelli indicati al capo IV del D.P.R. 2.10.1968 e successive modifiche.

7. Non è consentito, per la cattura del pesce spada, l'utilizzo di palangari a norma dell'art. 17 del Regolamento (CE) n° 1967/2006.

Art. 7

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del Decreto Legislativo 09.01.2012 n° 4 e relative sanzioni amministrative accessorie per quanto applicabili.

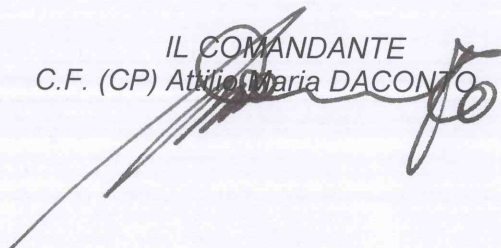
2. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento di cui alla presente Ordinanza si intenderanno applicabili i criteri generali per la cattura del pesce spada di cui alle norme Nazionali e Comunitarie richiamate nelle premesse.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gallipoli, nonché ogni opportuna diffusione di prassi.

4. La presente ordinanza vige in tutte le acque del Compartimento Marittimo di Gallipoli ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 19/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

Gallipoli, 29.04.2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Attilio Maria D'ACONTO



All' _____
_____**Paragrafo 1, lett b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03**

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____
il _____ e residente in _____ alla
via/piazza _____ n° _____, recapito telefonico _____
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a:
_____ matricola n° _____, di lunghezza f.t. mt. _____
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/
Ufficio Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di _____
_____, presso _____:

C O M U N I C A

Ai sensi e per gli effetti della internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del Pesce Spada (*xiphias gladius*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia documento d'identità tipo _____ n° _____ rilasciato in data _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla Circolare n° 0000423 del 28.02.2013 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed, in particolare, di quelle alle lettere dalla A alla G.

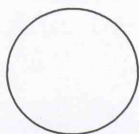
_____ lì _____

Firma
_____**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA**

NULLA OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____



Timbro dell'Ufficio e Firma

Paragrafo 1, lett b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

All'Ufficio di: _____

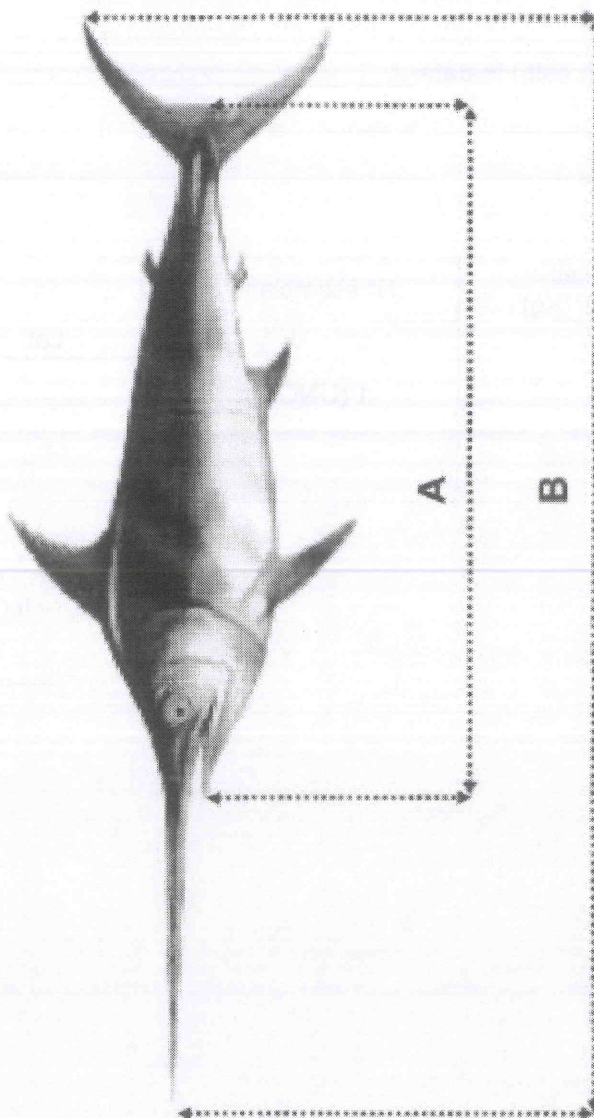
Porto/sorgitore di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° esemplari 1 (UNO)	Posizione	
			Lat.	Long.

Data _____

Il Comandante dell'unità

Taglia minima del Pesce Spada (Art. 5)



Misura A: 90 cm (o 10 kg), misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda.

Misura B: 140 cm, misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale.